

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 31/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi: (i) di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso, dei seguenti buoni fruttiferi postali: n. 5 appartenenti alla serie «Q/P» del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi negli anni 1986 e 1987; n. 7 appartenenti alla serie «Q», dei quali uno del valore di Lit. 2.000.000 e gli altri sei del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi tra il 1987 ed il 1990; (ii) e che l'intermediario non ha riconosciuto gli importi di liquidazione dovuti in base a quanto previsto sui titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.

Pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno e conseguentemente che gli sia corrisposta dall'intermediario: (i) la somma di € 22.504,32 quale differenza tra quanto rimborsato dall'intermediario e l'importo spettante per i n. 11 buoni già riscossi; (ii) l'importo di € 6.501,08 per il buono n. xxx302 non ancora liquidato.

L'intermediario resistente, invece, dopo aver dato atto che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto ad alcuni buoni fruttiferi emessi, appartenenti alle serie Q e Q/P, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio, ha affermato: in via preliminare:

- che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle «operazioni e ai comportamenti» verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;



- che infatti, in base all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF);
- che nel caso specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni controversi, avvenuta negli anni 1986 e 1987, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno;
- che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali);
- che, a conferma di ciò, la Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF;

nel merito:

- che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie «Q», per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) «saggi di interesse» espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di buono fruttifero postale pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21° al 30° anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30°);
- che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie «P» venisse apposto un timbro recante la misura dei «nuovi tassi» e non anche degli «importi» da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate;
- che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i «tassi» del buono, non possono che mutare anche gli «importi»;
- che alla scadenza del/i buono/i ha offerto/liquidato al titolare del buono esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- che il ricorrente pretende invece che il buono appartenga contemporaneamente alla serie «Q/P» per i primi vent'anni e alla serie «P» per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione «ibrida» definita «aberrante» dal MEF (cfr. nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittore;



- che i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa;
- che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/2019, la misura dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza;
- che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla «Q» si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al DM stesso, anche quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 30° anno;
- che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Chiede quindi, in via preliminare, (i) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; (ii) di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di (iii) di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto; (iv) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF, proposte dall'intermediario resistente, vanno respinte. Quanto alla prima eccezione, essa è fondata sul fatto che la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare, il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni in controversia, avvenuta in epoca posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009. Tuttavia, analoga questione è già stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5673/2013), il quale, pronunciandosi nel merito su una controversia avente ad oggetto le modifiche dei termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», ha espresso un contrario principio, valevole anche per le modifiche dei rendimenti dei buoni ordinari. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, stabilito che, «entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici», rileva, ai fini della competenza temporale dell'ABF, la data in cui è insorta la controversia.

Quanto alla seconda eccezione, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF. Ma, anche qui, il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha già avuto modo di esprimersi, negando che i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari.

2. Nel merito, la parte ricorrente risulta cointestataria, con pari facoltà di rimborso, dei seguenti buoni fruttiferi postali: (i) n. 5 appartenenti alla serie «Q/P», del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi tra il luglio 1986 ed il maggio 1987; (ii) n. 7 appartenenti alla serie «Q», dei quali uno del valore di Lit. 2.000.000 e gli altri sei del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi tra il novembre 1987 ed il febbraio 1990; Si tratta, in particolare: (i) dei



buoni fruttiferi postali nn. xxx.102, xxx.124, xxx.135, xxx.158, xxx.168 del valore Lire 1.000.000 ciascuno, emessi tra il 25 luglio 1986 ed il 12 maggio 1987, serie Q/P; (ii) nonché dei buoni fruttiferi nn. xxx.022, valore Lire 2.000.000, e nn. xxx.192, xxx.202, xxx.251, xxx.275, xxx.290 e xxx.302, emessi tra il novembre 1987 ed il febbraio 1990, serie Q.

I buoni nn. xxx.102, xxx.124, xxx.135, xxx.158, xxx.168, originariamente della serie «P», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

I buoni nn. xxx.022, valore Lire 2.000.000, e nn. xxx.192, xxx.202, xxx.251, xxx.275, xxx.290 e xxx.302, emessi sul cartaceo originale della serie «Q», riportano la tabella con indicazione dei rendimenti previsti fino al 20° anno - espressi in valore percentuale - e l'indicazione del rendimento previsto per il periodo successivo al 20° anno nella misura espressa in valore assoluto. I soli buoni nn. xxx.290, xxx.275 e xxx.302 riportano a tergo il timbro seguente, che semplicemente ripete i rendimenti fino al 20° anno previsti per la serie Q, come già stampigliati sui moduli.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Per quanto riguarda i n. 5 buoni della serie Q/P (nn. xxx.102, xxx.124, xxx.135, xxx.158, xxx.168), la domanda deve essere accolta nei sensi qui di seguito espressi in motivazione. Si rammenta infatti che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti, fatta salva la ritenuta fiscale.

Per quanto riguarda, invece, i n. 7 buoni della serie Q (nn. xxx.022, valore Lire 2.000.000, e nn. xxx.192, xxx.202, xxx.251, xxx.275, xxx.290 e xxx.302), la domanda non deve essere accolta, rilevandosi che:

- i titoli risultano emessi su cartacei originali della serie di effettiva appartenenza («Q»);
- i rendimenti indicati sul retro dei buoni fruttiferi postali corrispondono, fino al 20° anno, a quelli previsti dal D.M. istitutivo della serie;
- per l'ultimo decennio il valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali è espresso in valori assoluti (per bimestre);
- la differenza tra l'importo dei rendimenti da prospettato/liquidato dall'intermediario e quello richiesto dal ricorrente si giustifica con la diversa modalità di applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva.

In effetti, al riguardo si deve richiamare la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020 del Collegio di Coordinamento di cui si riporta il seguente stralcio: «può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riguardo al buono fruttifero postale della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli della serie Q/P di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA